

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA FRA TRIBUNALE DI ROMA ED IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL LAZIO

Le finalità dell'istituto della messa alla prova emergono dal medesimo testo legislativo, quando ivi si fa esplicito riferimento agli obiettivi più ampiamente riparatori verso la collettività e verso la persona offesa e quando si fa esplicito riferimento alla finalità del <<reinserimento sociale>> dell'indagato/imputato.

A tali finalità va aggiunta quella evidente di deflazione dei procedimenti penali, come è palese ad esempio nella previsione di una messa alla prova "anticipata" su iniziativa del PM ancora prima che l'interessato sia stato iscritto nel registro degli indagati.

Nel rispetto di tali finalità sono state pertanto individuate le linee guida e le modalità esecutive dell'istituto della messa alla prova di seguito indicate.

### Linee guida:

-l'UEPE si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni anche in considerazione dell'inopportunità di incaricare in via generale le forze dell'ordine di operare le verifiche sull'esecuzione del programma di trattamento, fatta salva la possibilità di richiedere accertamenti alle forze dell'ordine ove in casi particolari se ne crei la necessità;

-nella redazione del programma di trattamento dovrà essere sempre tenuto presente che nei confronti del beneficiario non è stata emessa alcuna condanna per quel titolo;

-l'inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è l'unica condizione veramente obbligatoria e, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., verranno pertanto articolate le relative modalità per consentire l'esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, questi ultimi non necessariamente convenzionati. E' comunque auspicabile, sia per consentire la fruizione della misura a tutti gli interessati, anche quelli sforniti di concrete opportunità, sia per velocizzare gli accertamenti preliminari da parte dell'UEPE, che vengano stipulate convenzioni con enti ed organizzazioni.

- il presente protocollo verrà sottoposto all'esame dei competenti organi dell'Avvocatura di Roma nel corso di un incontro ad iniziativa del Presidente del Tribunale di Roma.

### Modalità operative:

1. la domanda di redazione del programma di trattamento va presentata in originale all'UEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato. La predetta richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione comprovante i dati ivi dichiarati ed individuata in modo da consentire lo svolgimento della "indagine" e la "elaborazione" delle considerazioni, che l'UEPE è chiamata a fare ai sensi dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p. E' auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'UEPE; altrimenti il medesimo, se libero, dovrà presentarsi presso la sede del competente UEPE per lo svolgimento del colloquio iniziale entro i successivi tre giorni lavorativi;

2. l'UEPE rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1., che l'interessato o il suo difensore avrà cura di depositare all'Autorità giudiziaria procedente. Nel caso in cui non vi sia il tempo necessario alla redazione della suindicata richiesta (ad esempio in caso di

